

Allegato "C"

Repertorio n.2286

Raccolta n.1650

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE LAURETANA - ODV ENTE DEL TERZO SETTORE"

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE. È costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE LAURETANA - ODV ENTE DEL TERZO SETTORE" per brevità "ASSOCIAZIONE LAURETANA - ODV ETS". L'Associazione indicherà la denominazione di cui sopra e gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore "RUNTS", negli atti a rilevanza esterna, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

SEDE. L'Associazione è una ODV (organizzazione di volontariato) ed ha sede in Vittoria (RG).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modificazioni dello statuto.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 3

FINALITÀ, SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. L'associazione attualizzando i valori cristiani, conformemente all'insegnamento della Chiesa Cattolica, favorisce a partire dalla centralità della persona umana la promozione e la custodia dei valori della vita, dell'amore e della sessualità, del matrimonio, della coppia e della famiglia, rivolgendosi soprattutto alle fasce più deboli della società, in modo particolare concorre alla risoluzione delle problematiche e delle patologie che limitano la normale vita di relazione.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, di solidarietà, di utilità sociale e sanitaria a favore dei soggetti di cui sopra, e svolge la propria attività di accompagnamento, assistenza, consulenza, ricerca e formazione in stretta adesione ai principi del Vangelo e della morale cristiana interpretati e proposti dal Magistero Sociale della Chiesa.

L'Associazione liberamente costituita, persegue pertanto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117-2017 art. 5, comma 1, lettere:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b)interventi e prestazioni sanitarie;

c)prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;

d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

e)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

L'associazione nello specifico si propone di prestare le seguenti attività:

a)educare e guidare la persona, la coppia, la famiglia nei processi evolutivi per il raggiungimento della maturità, dell'integrazione e della responsabilità, con interventi di prevenzione, nonché con interventi nei momenti critici e problematici, anche in modo continuativo e permanente;

b)prestare consulenza psicologica, pedagogica, medica, giuridica, morale e sociale a tutte le persone che ne fanno richiesta;

c)dare assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei

soggetti di cui alla precedente lettera a), attraverso attività che promuovono il sostegno, l'accompagnamento e che ne favoriscono l'inserimento nella società;

d) offrire l'attività medico-specialistica di prevenzione, diagnosi rivolta ai soggetti che intendono avvalersi delle competenze professionali dell'associazione;

e) consulenza riguardo i metodi e i mezzi utilizzabili per l'attuazione della maternità e paternità responsabile, nel pieno rispetto delle convinzioni personali e della integrità fisica della coppia;

f) corsi di formazione e di preparazione al matrimonio;

g) tutela dei minori da forme di dipendenze, prevenzione del bullismo, tutela giuridica in caso di contrasti o maltrattamenti familiari;

h) ogni altra attività strettamente connessa o accessoria a quelle sopra elencate, in quanto integrativa delle stesse e orientata al perseguimento delle finalità proprie dell'associazione.

Per tali attività si avvarrà dell'opera di esperti e consulenti, anche non associati quali: operatori e consulenti familiari, assistenti sociali, ginecologi, sessuologi, psichiatri, moralisti, psicologi, sociologi, pedagogisti, legali, mediante consulenze individuali e familiari.

Inoltre l'Associazione tramite l'esercizio delle funzioni

dei suoi organi:

i)collabora nel territorio per la costituzione di nuovi Consultori;

l)promuove, anche con organismi propri, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei soci della stessa;

m)promuove la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, finalizzato al sostegno soprattutto della famiglia e a quanto connesso in materia familiare, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extra universitarie.

L'Associazione, in riferimento alla L.833 del 23 dicembre 1978 e successive emanate ed emanande da parte dello Stato e della Regione Siciliana, potrà valutare la possibilità e l'opportunità di stipulare convenzioni, ai sensi dell'art.56 codice Ets, con gli Enti sanitari ed in particolare con l'Assessorato Regionale alla Sanità, tramite le AA.SS.PP. O Enti equipollenti, Enti locali, etc., sotto la cui vigilanza e tutela intende operare, uniformando ove necessario il proprio status giuridico e normativo alle condizioni particolari all'uopo previste e/o richieste. Valuterà altresì l'opportunità di avvalersi delle strutture sanitarie esistenti per esami diagnostici, ricerche strumentali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra esposte, purché secondarie e

strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i

limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs.117/2017, quali :

-ludico espressive per bambini;

-creative e ricreative per adulti e bambini;

-laboratori di ceramica, teatrali e di altre arti;

-educazione alimentare per adulti e bambini;

-psicomotorie, danza e musicoterapia;

L'organo deputato all'individuazione di ulteriori attività

diverse che l'Associazione intenderà svolgere è il Consiglio

Direttivo, il quale può altresì compiere ogni atto

funzionale al perseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione può aderire ad organismi regionali, nazionali

e internazionali che abbiano scopi analoghi.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di

finanziare la propria attività istituzionale, anche

attraverso:

-lasciti, donazioni o contributi di terzi, senza

corrispettivo;

-sollecitazione al pubblico mediante la cessione di beni o

erogazione di servizi di modico valore, in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ARTICOLO 4

DURATA. L'Associazione ha durata illimitata, salvo

scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con

le maggioranze di cui in seguito.

ARTICOLO 5

OPERATORI VOLONTARI. Gli Operatori volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione o dei progetti della stessa e che, per libera scelta prestano la propria attività in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neanche indiretto, per fini di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di Operatore volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscrive in un apposito registro gli Operatori volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, assicurandoli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, ed anche per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Operatori e dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati. Altresì può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, o se idonei a

specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 6

ASSOCIATI. Sono associati dell'Associazione tutti coloro che, condividono i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale.

Sono associati coloro che abbiano chiesto di farne parte e vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. La qualità di associato si considera a tempo indeterminato, senza limitazioni temporali alla partecipazione alla vita associativa. La quota associativa annua non è trasmissibile, nemmeno per causa di morte.

L'Associazione è organizzata secondo i principi di non discriminazione e coerenza, come anche il principio della democraticità della struttura interna.

Gli associati hanno pari diritti, quali:

a)partecipare alle riunioni dell'Assemblea, in modo diretto o per delega (massimo due deleghe a partecipante);

b)conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e partecipare alle attività promosse dalla stessa;

c)proporre attività di volontariato, corsi e quanto altro utile all'espletamento dei fini dell'Associazione;

d)informare i consociati di esigenze di povertà esistenziale del territorio e collaborare alla programmazione di attività di intervento sulle stesse;

e)utilizzare i servizi posti a disposizione per gli associati;

f)recedere in qualsiasi momento;

g)candidarsi per le cariche associative e votare per le stesse;

h)consultare i libri dell'Associazione, (libro Associati, libro verbali Assemblea, libro verbali Consiglio Direttivo, libro Organo di Controllo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne concorderà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie a spese dell'Associazione; e pari doveri, quali:

i)osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni associative;

j)pagare la quota associativa annuale nei tempi e nei modi

fissati dal Consiglio Direttivo;

k) svolgere le attività preventivamente concordate;

l) mantenere una condotta conforme alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI. Entra a far parte dell'Associazione chi ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita adesione al presente statuto ed ai suoi principi ispiratori. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 sessanta giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Al richiedente va comunicato il rigetto della domanda, il quale può chiedere entro 60 (sessanta) giorni che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea alla prima riunione utile.

ARTICOLO 8

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma lo stesso può recedere in ogni tempo dall'Associazione, informando il Consiglio Direttivo con congruo preavviso, mediante raccomandata a/r, pec o altra modalità che certifichi l'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio

Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, che abbia svolto attività in contrasto con le finalità dell'Associazione, che abbia disatteso le decisioni legalmente adottate dagli Organi associativi o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Può essere escluso altresì per il perdurante ed ingiustificato mancato versamento della quota associativa, nonostante sollecito scritto.

La cessazione della qualità di socio ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, sempre che avverso tale provvedimento non sia stato, nel termine di trenta giorni dalla sua notifica, proposto ricorso all'assemblea.

ARTICOLO 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente, Vice Presidente e Segretario;

d) l'Organo di Controllo e/o di Revisione, se nominato o previsto per legge;

e) l'Assemblea degli Operatori;

f) il Direttore;

g) le Commissioni;

h) il Collegio dei Probiviri.

E' possibile ricoprire negli Organi la medesima carica elettiva solo per due mandati consecutivi.

Si può prorogare la carica oltre i previsti due mandati solo nel caso in cui nessun altro si sia reso disponibile.

Dopo la pausa di un mandato gli Associati sono rieleggibili nella carica che abbiano precedentemente rivestito.

La durata naturale di tutti gli organi è di tre anni, ad eccezione delle Commissioni, che hanno durata temporanea.

Ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, fatta eccezione per l'Organo di cui alla lettera d) per il quale l'Assemblea può stabilire un compenso.

ARTICOLO 10

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

A) Funzioni

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che siano in regola col pagamento della quota annuale ed iscritti da almeno 60 giorni.

All'Assemblea partecipano anche il Direttore e il Consulente

Ecclesiastico, anche se non associati.

All'Assemblea possono partecipare gli operatori volontari che non siano soci.

La partecipazione dei non associati non influisce sulla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ed il Revisore, nonché del Collegio dei Probiviri;

b) approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, nonché la relazione annuale del Presidente, dell'Organo di Controllo e del Direttore sull'attività svolta;

c) delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto ed attua eventuali regolamenti ;

d) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

e) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

f) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Tutti gli associati sono eleggibili, ma è possibile esprimere la propria disponibilità o meno fino al giorno prima dell'assemblea elettiva.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in

mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi

l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

B)Convocazione e diritto di voto

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta l'anno ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne facciano richiesta motivata un ventesimo degli Associati, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, è inviato almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, all'indirizzo comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o anche successivamente mediante comunicazione scritta

validamente pervenuta all'Associazione.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire una settimana prima della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni dell'Assemblea, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri dell'Assemblea, nonché la maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo.

Ciascun Associato esprime un solo voto, e può farsi rappresentare da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe. All'associato che sia un Ente Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Il voto si esercita in modo palese ad eccezione di quello espresso per il rinnovo delle cariche, che è segreto.

C) Funzionamento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza finanche di questo dall'associato indicato dall'assemblea stessa. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente, o ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali

dell'Assemblea.

Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di garantire un chiaro svolgimento dell'adunanza e assicurare a ciascuno dei partecipanti i propri diritti di associato; altresì può consentire la partecipazione alla riunione di persone non associate in qualità di esperti, al fine di permettere ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

D)Maggioranze

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, invece in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per deliberare le modifiche allo statuto, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

E)Quota Associativa

La quota associativa a carico dei soci è fissata

dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è l'organo investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria ed amministrazione dell'Associazione.

A)Funzioni

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a)garantire il conseguimento delle finalità istituzionali;
convocare l'assemblea degli associati;

b)provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati ed operatori volontari;

c)redigere il bilancio di esercizio;

d)predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;

e)determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

f)sottoporre all'assemblea proposte e istanze; promuovere ed organizzare eventi associativi;

g)decidere le azioni utili alla realizzazione degli

indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea;

h)consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;

i)compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale, fra i quali accettare e/o rinunciare ad eredità, legati o donazioni, acquistare o alienare beni immobili e mobili, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione;

l)contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;

m)conferire incarichi a soggetti terzi per il compimento dei singoli atti.

Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe specifiche per il compimento di atti ad uno o più dei suoi componenti.

B)Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri, scelti fra gli associati persone fisiche, variabile da 3 (tre) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I Consiglieri eletti durano in carica 3 (tre) esercizi, ovvero fino all'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono tutti rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto ma con parere consultivo, il Direttore dell'Associazione ed il Consulente Ecclesiastico.

I componenti il Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di onorabilità derivante dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale e, di indipendenza da interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Dalla carica di consigliere si decade per dimissioni, revoca per giusta causa, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, i consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile.

Se la sostituzione interessa la metà più uno dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto, ed in prorogatio il Presidente o il consigliere più anziano rimasto in carica convocherà tempestivamente l'Assemblea per nominare il nuovo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri rimasti in prorogatio avranno la facoltà di disporre solo atti di ordinaria amministrazione necessari ed urgenti.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle

spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, inviato almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, all'indirizzo comunicato dai consiglieri.

Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso quantomeno di 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di esplicita convocazione, a condizione che tutti i suoi componenti in carica siano presenti ed altresì che i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e quest'ultimi non vi si oppongono.

Alle adunanze del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i componenti dell'Organo di Controllo, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Ogni delibera, verbalizzata e firmata dal Presidente e dal Segretario, viene trascritta sul libro verbali del Consiglio Direttivo.

I consiglieri partecipano in modo attivo e personale e

qualora, senza motivazione, non partecipano a tre adunanze consecutive sono considerati dimissionari.

I consiglieri devono rinunciare ad attività o incarichi che siano incompatibili o in concorrenza con lo scopo e le attività istituzionali dell'Associazione, se ciò apporta danno all'Ente.

I Consiglieri non possono agire in conflitto d'interessi, in tale caso informano il Consiglio Direttivo e si astengono dall'esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 12

IL PRESIDENTE. Al Presidente compete:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) la convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo;
- c) la vigilanza sul corretto funzionamento dell'Associazione;
- d) il coordinamento del lavoro del C. D. e l'esecuzione delle delibere.

Il Presidente può attuare i provvedimenti del C. D. salvo ratifica di quest'ultimo alla sua prima adunanza, solo in caso di urgenza e solo per i casi di ordinaria amministrazione.

Il Presidente in caso di sua assenza, può delegare parte dei suoi poteri al Vicepresidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, il Presidente può essere sostituito dal Consigliere più anziano.

Altresì, in caso di provvisorio impedimento ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi i propri poteri tramite procura speciale per il compimento di atti specifici.

ARTICOLO 13

SEGRETARIO. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

-provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

-provvedere al disbrigo della corrispondenza;

-è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;

-predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;

-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

-è a capo del personale.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO.

A) Nomina e Requisiti

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

B) Poteri

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

C)Revisione Legale dei Conti

Salvo quanto previsto dall'art.23, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro

1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

Euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12

(dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

ARTICOLO 15

IL DIRETTORE. Il Direttore viene nominato con mandato triennale dal Consiglio Direttivo all'atto dell'insediamento dello stesso, il Direttore è scelto fra gli Operatori Volontari che abbia i requisiti idonei a svolgere la propria mansione. Se si renderà necessario la nomina di più Direttori, il Consiglio Direttivo designerà un Coordinatore tra di essi. Egli:

a) convoca, presiede e conduce l'Assemblea degli Operatori Volontari;

b) segue in supervisione di gruppo (o, se ne facciano richiesta, individualmente) gli Operatori Volontari;

c) riferisce al Presidente e al C. D. sull'operato degli Operatori Volontari (la cui responsabilità ricade sempre e comunque sul Presidente);

d) partecipa senza diritto di voto al C. D. (a meno che non

ne faccia parte in qualità di socio eletto, nel qual caso ha diritto di voto);

e) coordina l'attuazione di ogni attività di servizio degli Operatori Volontari.

Anche la carica di Direttore va espletata in regime di assoluto volontariato.

La nomina può essere revocata con motivato giudizio dal Consiglio Direttivo anche prima dello scadere del suo mandato. In questo caso viene nominato un Direttore pro tempore che rimarrà in carica fino allo scadere del triennio in cui il Consiglio Direttivo è in carica.

ARTICOLO 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Il Collegio dei Probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto ed ai regolamenti. Il procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, di pubblicità, di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt.2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art.15 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n.39, in quanto compatibili.

ARTICOLO 18

L'ASSEMBLEA DEGLI OPERATORI. L'Assemblea degli Operatori è costituita da tutti i volontari che, senza alcun corrispettivo e in regime di assoluta gratuità, contribuiscono alla erogazione dei servizi prestati dall'Associazione.

L'ammissione degli Operatori è valutata dal Direttore e dal Consiglio Direttivo in riunione congiunta e prevista dall'ordine del giorno della convocazione del Consiglio direttivo e prevede la presentazione di Curriculum Vitae attestante i requisiti professionali documentati e utili alla erogazione dei servizi suddetti.

Gli Operatori possono inoltre essere ammessi come Associati, senza che questo costituisca incompatibilità per l'una o l'altra funzione, pagando la quota e rispondendo ai requisiti previsti dal presente statuto.

L'Assemblea degli Operatori Volontari viene convocata dal

Direttore, ai fini delle attività di supervisione dei casi, almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno.

Essa annualmente ha il compito anche di formulare e proporre al Consiglio Direttivo, che le approva, tutte le attività che ritenga utili al raggiungimento dei fini istituzionali.

ARTICOLO 19

IL CONSULENTE ECCLESIASTICO. Il Consulente Ecclesiastico è nominato dal Vescovo della Diocesi di appartenenza e La rappresenta presso l'Associazione partecipando alle sedute degli organi nelle quali esprime parere consultivo.

Suo specifico compito è quello di assistente spirituale e di garante dei valori cristiani a cui l'Associazione ispira la sua azione. Svolge la funzione di consulente etico anche per utenze che lo richiedano o per i Soci e gli Operatori Volontari.

ARTICOLO 20

LE COMMISSIONI. L'Associazione può avvalersi di specifiche Commissioni, appositamente composte per decisione del Consiglio Direttivo, in funzione di specifica attività e con incarico occasionale e a tempo, fino al raggiungimento dell'obiettivo specifico. Di esse possono far parte, per esigenze giuridiche o logistiche che lo impongano, anche esperti esterni, che possono essere retribuiti nel rispetto delle possibilità che il bilancio permetta. Possono essere

esperti sia Soci (in tal caso non retribuiti) sia persone esterne (retribuite secondo quanto sopra detto).

ARTICOLO 21

RIUNIONI A DISTANZA. Le adunanze degli Organi, per giusta causa e necessità, possono svolgersi anche con modalità non in presenza contestuale dei componenti, bensì in audio o video conferenza, sempre che ricorrano le seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità dei partecipanti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di rilevare in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nell'adunanza;

c) che sia consentito a tutti i partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Al verificarsi di tali condizioni l'adunanza si considera svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

ARTICOLO 22

PATRIMONIO. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

-dalle quote associative e dai contributi dei soci;

-dai contributi dei privati;

-dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- dai contributi di organismi internazionali;

-da donazioni e lasciti testamentari;

-da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

-dalle quote associative;

-dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

-da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

-da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt.2447-bis e seguenti c.c.. Il patrimonio è, inoltre formato da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio si compone di un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il Fondo è rappresentato da denaro e/o da beni diversi suscettibili di valutazione economica,

il cui valore deve risultare da una perizia giurata da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il valore del Fondo deve essere mantenuto nella sua consistenza e qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono immediatamente convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione o la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, o eventuale scioglimento.

Altresì si compone di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Data l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata ogni distribuzione anche indiretta di avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di chiunque, a meno che la distribuzione sia imposta per legge o effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative facenti parte della stessa struttura.

ARTICOLO 23

BILANCIO. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio

precedente redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 art.13 e lo deposita al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini indicati dallo stesso D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è accompagnato sia dalla relazione del Consiglio Direttivo che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse; e sia dalla relazione dell'Organo di Controllo che descrive le singole voci, da conto delle verifiche effettuate durante l'esercizio chiuso ed altresì di eventuali osservazioni o suggerimenti.

Nei casi previsti dalla legge, il bilancio è pubblicato nel sito internet dell'Associazione o in quello della rete associativa di appartenenza, indicando gli emolumenti, i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 24

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI. L'Ente deve tenere:

a)il libro degli associati o aderenti;

b)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo

di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO 25

UTILI E AVANZI DI GESTIONE. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 26

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 c.c. dall'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art.9

D.Lgs 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art.45, primo comma, D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 27

RINVIO. Per quanto non specificatamente previsto dal presente statuto, valgono le norme contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 117/2017, nonché le altre disposizioni di legge in quanto compatibili.

Firmato da Nicandro Prete e Rossana Tomasi Notaio. Vi è l'impronta del sigillo.